



COMUNE DI BOMPORTO

I.M.U.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione e scopo del regolamento

Art. 2 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 3 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Art. 4 - Immobili inagibili – inabitabili

Art. 5 - Versamenti

Art. 6 - Versamenti effettuati oltre la scadenza

Art. 7 - Determinazione delle aliquote

Art. 8 - Attività di controllo ed interessi moratori

Art. 9 - Rimborsi e compensazione

Art. 10- Versamenti minimi

Art. 11 – Attività di recupero

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 13 - Riscossione coattiva

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU – di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2001, n. 23.
2. Il Comune di BOMPORTO è il soggetto attivo d'imposta ai fini IMU per gli immobili ubicati nel proprio territorio.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Entro i termini dell'approvazione del Bilancio di previsione, la Giunta Comunale delibera per le zone omogenee, qualificandole in "Ambiti" o "Aree", i valori venali minimi di riferimento in comune commercio delle aree fabbricabili, definendo altresì le opportune graduazioni in relazione alle diverse caratteristiche urbanistiche ed attuative delle aree stesse.

Art. 3 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Nel caso di cui all'art. 2, lettera b) del D.Lgs. 504/92, qualora il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 4 – Immobili inagibili - inabitabili

1. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che sono oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o della salute delle persone, in quanto diroccati, pericolanti, o fatiscenti e tale degrado fisico sopravvenuto non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.
2. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.
3. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è comunicata al Comune con apposita "dichiarazione di variazione I.M.U."

Art. 5 - Versamenti

1. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all'I.M.U. con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti a Ente non competente, purché effettuati nei termini di legge.
3. Il possesso è determinato per anno solare proporzionalmente ai mesi durante i quali si è protratto; a tal fine è computato per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quattordici giorni, se il mese ha 28 giorni, ovvero quindici giorni, se il mese ha 29 o 30 gg, ovvero per almeno sedici giorni, se il mese ha 31 gg. Nei casi in cui i giorni di possesso nel mese siano uguali tra venditore e acquirente l'imposta resta a carico del venditore.

Art. 6 – Versamenti effettuati oltre la scadenza

1. La sanzione per versamenti effettuati oltre la scadenza prevista è fissata al 10 per cento per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza. Per i versamenti effettuati oltre il 30 giorni si applicano le disposizioni di legge.

Art. 7 – Determinazione delle aliquote

1. Il Comune può deliberare aliquote ridotte, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale.
2. Tali benefici sono subordinati, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita comunicazione, da consegnare entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, redatta in conformità alla modulistica predisposta dal Servizio Tributi del Comune. La stessa si intende valida anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere idonea documentazione. In caso di perdita dei requisiti è fatto obbligo al possessore di darne comunicazione per iscritto al Servizio Tributi entro il termine di cui sopra.
3. Qualora il contribuente usufruisca dell'aliquota agevolata senza presentare la apposita "comunicazione", o in caso di mancanza dei requisiti, si procederà al recupero dell'imposta non versata e saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente di riferimento.
4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta è equiparata all'abitazione principale, se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile, che acquisisca la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata e non utilizzata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che la stessa risulti non locata e non utilizzata.

Art. 8 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 9 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Non si dà luogo a rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato nel successivo art.10.
3. Le somme di rimborso possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria, relativi all'anno in corso. Non può essere richiesta compensazione per importi dovuti in base ad atti di accertamento.

Art. 10 – Versamenti minimi

1. L'importo complessivamente dovuto per l'anno intero, e non per singole rate di acconto o di saldo, non è dovuto qualora l'imposta da versare sia uguale o inferiore a 12,00 euro.

Art. 11 – Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo per minore imposta versata, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 12 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il funzionario responsabile, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento, o anche cumulativamente da più avvisi :
 - a) per importi superiori a € 1.000,00, il contribuente può effettuare il versamento delle somme dovute nei sei mesi successivi la scadenza dei termini indicati negli stessi;
 - b) per importi superiori a € 10.000,00, il contribuente può effettuare il versamento delle somme dovute nei quindici mesi successivi la scadenza dei termini indicati negli stessi;
 - c) per importi superiori a € 20.000,00, il contribuente può effettuare il versamento delle somme dovute nei ventiquattro mesi successivi la scadenza dei termini indicati negli stessi.

L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di scadenza di versamento degli avvisi. Le rate successive saranno versate entro il termine stabilito nell'atto che concede la rateizzazione. Sugli importi delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati sul debito residuo e liquidati alle date concordate.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.
3. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e dell'eventuale riduzione delle sanzioni;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con aggiornamento degli interessi;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 13 – Riscossione coattiva

1. Il comune, decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento, procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti anche a mezzo di ingiunzione fiscale con la procedura prevista dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910.

Art. 14 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to BORGHI ALBERTO

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, T.U.E.L. 267/2000)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 09.08.2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000.

Bomporto, lì 09.08.2012

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
BOMPORTO, LÌ _____

il Segretario Generale
Rivi Dott.ssa Alessandra

LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- Viene inviata ai Capigruppo Consiliari;
- Viene trasmessa al Difensore Civico per il controllo di legittimità a seguito della denuncia di n. _____ Consiglieri, pervenuta il _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, comma 1 e 3, T.U.E.L. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
In data . . .

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA

ART. 21, 5° COMMA DELLO STATUTO COMUNALE

- Richiesta di rettifica non pervenuta entro il _____
- Richiesta di rettifica pervenuta il _____ prot. n. _____
non approvata/approvata nella seduta del _____

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
BOMPORTO, LÌ _____

il Segretario Generale
Rivi Dott.ssa Alessandra